

fatto, che pure aveva patrocinato l'opportunità ed anzi la necessità dell'intervento dell'Istituto per eliminare i rischi, cui poteva andare incontro la massa dei soci iscritti alla Mutua, in un secondo momento non applicò la norma stabilita dal sopra richiamato D. M. 29 ottobre 1936 n. 1817, venne inoltre a mancare al nuovo gestore della Mutua, per cause imprevedibili, ogni collaborazione da parte degli organi centrali e periferici della detta Amministrazione, collaborazione in precedenza spiegata largamente nei confronti dell'I.N.P.C.C.

Questo anormalissimo stato di cose ha determinato fra l'altro, la necessità, per la Società gestitrice, di ricorrere a impegni di vario genere per evitare l'arresto dell'attività assicurativa della Mutua, arresto che avrebbe portato conseguenze gravi per l'Istituto, sia per l'azione di risarcimento di danni, cui avrebbe potuto far ricorso la Società, per essere venuto a mancare, nonostante le garanzie date, uno dei principali presupposti alla normalità della gestione delegata, sia per la sussistenza di riserve adeguate alla situazione degli impegni della Mutua verso i soci iscritti, in quanto in avvenute, in definitiva, rispetto all'Istituto.